



Quaderno

C.T.M. vs C.T.U.

**Consulenza tecnica in mediazione e
consulenza tecnica d'Ufficio a confronto**

a cura di
Ing. P. Raimondo
Ing. G. Vitali

Commissione
Mediazione e
Arbitrato

In collaborazione con la
Commissione C.T.U.

visto da
Ing. F. Sciarra
Ing. R. Villa



Il presente articolo intende proporsi come un utile riferimento per quanti vengano chiamati a svolgere il ruolo di ausiliari tecnici in una procedura di mediazione civile o commerciale.

1) Premesse

L'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*, ha introdotto in Italia la mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali delegando il governo a operare in proposito attraverso decreti legislativi.

Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ha disciplinato la materia.

Il predetto decreto legislativo è entrato in vigore il 21/03/2010 con l'eccezione delle norme sulla mediazione obbligatoria, che sono state oggetto di numerose contestazioni ed anche della sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla così detta mediazione obbligatoria.

Tralasciando gli elementi di dettaglio della predetta vertenza, che esulano dall'argomento del presente articolo, si riferisce che con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, convertito con modifiche nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, è stata reintrodotta l'obbligatorietà della mediazione con alcune modifiche rispetto all'originaria disciplina.

L'art. 5, comma 1-bis del predetto D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, individua le controversie per cui è obbligatoria la mediazione e cioè: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per la definizione di tali controversie può essere necessaria la redazione di una consulenza tecnica in mediazione (C.T.M.).

Appare quindi opportuno svolgere un confronto tra la C.T.M. e la più nota consulenza tecnica d'Ufficio (C.T.U.) in sede civile e penale al fine di evidenziarne i punti di contatto e le differenze.

Ovviamente, il presente lavoro non intende avere carattere di esaustività dell'argomento (per cui sarebbero necessari ben altri approfondimenti), ma, più semplicemente, fornire un quadro di insieme della materia.

2) Nomina, convocazione e conferimento dell'incarico

L'art. 61 del c.p.c. prevede che quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.

L'art. 191 del c.p.c. prevede che nei casi previsti



dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Similmente l'art. 224 del c.p.p. stabilisce che il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.

Pertanto, il C.T.U. (consulente tecnico d'Ufficio) nei procedimenti civili e penali è un consulente di fiducia del Giudice, espressamente previsto rispettivamente dal c.p.c. e dal c.p.p..

Per quanto riguarda la C.T.M., l'art. 8, *procedimento*, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, prevede che *nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari*. Nello stesso solco si pone il quarto comma del predetto articolo dove è previsto che *quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali*. Pertanto, anche il mediatore ha potere di nomina del C.T.M., ma stante il fine precipuo dell'istituto della mediazione, che mira al raggiungimento di un accordo tra le parti più che ad un accertamento della verità fine a sé stesso, nella prassi il mediatore si limita a raccogliere ed eventualmente indirizzare la volontà delle parti verso la C.T.M..

Sono quindi le parti, che nella prassi, di comune accordo, decidono di conferire incarico ad un consulente di loro fiducia e/o indicato dall'organismo di mediazione.

Nel caso della C.T.U., di norma con la stessa ordinanza di nomina, il Giudice dispone che la

Cancelleria provveda a comunicare al consulente designato la nomina e la data dell'udienza a cui dovrà comparire (attualmente la comunicazione avviene attraverso PEC mentre un tempo era demandata all'Ufficiale giudiziario); in sporadici casi il Giudice può onorare della predetta comunicazione la parte interessata alla C.T.U. (in questo caso la comunicazione può avvenire a mezzo PEC o a mezzo Ufficiale giudiziario).

Nel caso della C.T.M. è la segreteria dell'Organismo di mediazione che comunica al consulente, a mezzo PEC, la nomina e la data in cui verrà conferito l'incarico.

Di norma, prima del conferimento dell'incarico di C.T.M., l'Organismo di mediazione (nella figura del Mediatore o della segreteria) e/o le parti si accertano in maniera informale della disponibilità del consulente prescelto ad espere l'incarico.

L'art. 193 del c.p.c. prevede che *all'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità*.

Similmente il comma 1 dell'art. 226 del c.p.p. prevede che *il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali»*.

Pertanto, nel caso della C.T.U. è il Giudice che, anche alla luce delle argomentazioni delle parti, formula al C.T.U. i quesiti a cui lo stesso dovrà rispondere.

Nel caso dei procedimenti civili i quesiti dovrebbero essere formulati già nell'ordinanza di nomina, ma non di rado vengono formulati o riformulati nell'udienza di nomina anche alla luce dei suggerimenti forniti dal consulente designato; invece, nei procedimenti penali, di norma, l'ordinanza di nomina contiene solo la sommaria



enunciazione dell'oggetto delle indagini mentre i quesiti vengono formulati direttamente al conferimento dell'incarico anche alla luce dei suggerimenti forniti dal consulente designato.

Nella C.T.M. i quesiti vengono usualmente stabiliti al momento della nomina del consulente incaricato, ma possono essere modificati e/o integrati al momento dell'effettivo conferimento dell'incarico.

Nel caso dei procedimenti civili, i quesiti formulati dal Magistrato non possono esulare dalle richieste formulate dalle parti nei propri scritti difensivi, mentre nei procedimenti penali non possono esulare dall'oggetto delle indagini.

Nei procedimenti di mediazione, invece, vi è maggiore libertà e le parti possono richiedere al consulente anche l'accertamento di aspetti non strettamente attinenti i motivi della disputa; inoltre le parti possono stabilire che, qualora il procedimento di mediazione si concluda senza l'accordo, la C.T.M. possa o meno essere utilizzata nell'eventuale successivo procedimento giurisdizionale.

I commi 1 e 2 dell'art. 63 del c.p.c. stabiliscono che il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.

L'art. 51 c.p.c. prevede che il giudice (nel nostro caso il C.T.U.) ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'asso-

ciazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Similmente i commi 1 e 2 dell'art. 223 del c.p.p. stabiliscono che quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.

Il comma 1 dell'art. 36 del c.p.p. stabilisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
 - b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto [307 c.p.] di lui o del coniuge;
 - c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
 - d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
 - f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
 - g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
 - h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
- Ne deriva che il C.T.U. nominato ha l'obbligo di porre all'attenzione del Magistrato ogni possibile fatto e/o circostanza che possa rendere anche solo inopportuno l'affidamento dell'incarico. Per quanto riguarda la C.T.M., l'art. 9, dovere di riservatezza, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, prevede che chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di me-






di azione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Di norma, in sede di conferimento dell'incarico il C.T.M. sottoscrive una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità, nonché di riservatezza, che viene tenuta agli atti della procedura di mediazione; potenziali motivi di astensione vanno portati all'attenzione del mediatore e delle parti, lasciando loro la facoltà di confermare o revocare l'incarico.

Il comma 1 dell'art. 63 del c.p.c. stabilisce che il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Similmente il comma 3 dell'art. 221 del c.p.p. stabilisce che il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

Fermo restando che contribuire all'accertamento della verità è un dovere, a cui il consulente nominato può sottrarsi solo se autorizzato dal Magistrato, il C.T.U. può richiedere di astenersi



per fondati motivi personali quali problemi di salute e/o precedenti impegni di lavoro.

Invece, il C.T.M. è libero di accettare o rifiutare l'incarico a prescindere da eventuali impedimenti.

3) Svolgimento dell'incarico

Per quanto concerne la C.T.U., il comma 3 dell'art. 195 del c.p.c. stabilisce che *la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazio-*

ne e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Nella pratica la relazione trasmessa direttamente alle parti viene definita relazione preliminare del C.T.U. o bozza di C.T.U..

Spesso il C.T.U. non si limita a depositare agli atti una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti, ma rivede ed integra la propria relazione preliminare (che in questo caso viene definita relazione definitiva o più semplicemente C.T.U.) alla luce delle osservazioni delle parti

anche al fine di facilitare la leggibilità degli elaborati peritali.

Per la C.T.M. non esistono prescrizioni normative. Similmente a quanto previsto per la C.T.U., le parti richiedono il triplo termine quando intendono farsi assistere da propri consulenti tecnici altrimenti optano frequentemente perché il C.T.M. rediga direttamente l'elaborato peritale definitivo.

Nella redazione della C.T.U. possono essere utilizzati solo i documenti prodotti in giudizio dalle parti, e ove autorizzato dal Magistrato, quanto acquisibile presso i pubblici uffici.

Il C.T.U. può anche acquisire la documentazione fornita di comune accordo dalle parti in giudizio. Similmente, nel corso della C.T.M. possono essere utilizzati tutti i documenti messi a disposizione dalle parti e quelli che le parti autorizzano il C.T.M. ad acquisire.

Nella C.T.M. le parti possono anche dispensare il consulente dall'acquisire documentazione; ad esempio nella stima degli immobili le parti possono dispensare il C.T.M. dall'effettuare le verifiche di conformità urbanistica e catastale dandole per già acclerate.

Lo svolgimento dell'incarico di C.T.U. e di C.T.M. è sostanzialmente equivalente.

Infatti, sia il C.T.U. che il C.T.M. convocano gli incontri e fissano le date dei sopralluoghi, redigono di norma verbale degli incontri e dei sopralluoghi, accedono, ove necessario, ai pubblici uffici e/o presso enti terzi (ad esempio istituti di credito, aerofototeche, etc.), trasmettono la relazione preliminare ai legali delle parti a mezzo posta elettronica certificata.

Seppure non strettamente necessario, è buona norma di cortesia trasmettere la relazione preliminare anche ai consulenti tecnici di parte e, ove lo desiderino, alle parti stesse.

Nella C.T.U. la relazione definitiva viene depositata in Tribunale a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità previste dal processo civile telematico (si ritiene esuli dagli intenti di questo lavoro illustrare le procedure informatiche per la preparazione e l'invio telematico degli elaborati peritali); non è previsto l'invio della relazione definitiva alle parti, che potranno scaricarla attraverso i propri legali dal portale del processo civile telematico.

Nella C.T.M. la relazione definitiva viene trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'organismo di mediazione, al mediatore ed ai legali delle parti. Anche in questo caso è buona norma di cortesia trasmettere la relazione preliminare anche ai consulenti tecnici di parte e, ove lo desiderino, alle parti stesse.

4) Trattamento dati personali


Con deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008, il garante per la protezione dei dati personali (ga-



rante della privacy), ha emanato le linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero.

Appare significativo riportare il punto 4, *conservazione e cancellazione dei dati*, delle predette linee guida che prevede che in riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico. Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'auto-

rità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario. Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti. Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario. Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo. Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare



acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

Tali prescrizioni sono applicabili per similitudine anche al C.T.M..

Per completezza si riferisce che dal 25/05/2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, concernente il trattamento e la tutela dei dati personali noto come GDPR (General Data Protection Regulation), a cui ha fatto seguito il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*.

La nuova normativa non ha introdotto ulteriori prescrizioni specifiche per i C.T.U. ed i C.T.M..

5) Corrispettivo economico dell'incarico

Normalmente in sede di affidamento del mandato peritale il Giudice concede al C.T.U. un acconto per far fronte alle spese correnti.

Nel corso delle operazioni peritali, il C.T.U. può richiedere l'integrazione del fondo spese qualora siano necessari accertamenti specifici particolarmente onerosi quali ad esempio saggi, prove di laboratorio, etc..

Terminata la propria attività, il C.T.U. presenta al Giudice istanza di liquidazione secondo i dettati del D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, e alle tabelle del D. Min. Giustizia 30 Maggio 2002, *Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*.

Vista l'Istanza del C.T.U., il Magistrato emette Decreto di Liquidazione in favore del consulente; tale decreto è impugnabile entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria alle parti ed al C.T.U.; se non viene impugnato, il Decreto di Liquidazione diventa un titolo esecutivo.

Per quanto riguarda la C.T.M., l'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, prevede tra l'altro che *il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti*. Nella prassi, trattandosi di norma di un incarico affidato con l'accordo delle parti e non d'Ufficio dal Mediatore, è buona norma che le parti concordino con il C.T.U. un compenso ed un rimborso spese forfettari al momento del confe-

ramento dell'incarico.

Non di rado i compensi spettanti al C.T.M. vengono determinati con gli stessi criteri previsti per i C.T.U. a percentuale in base al valore della causa; quando non è noto a priori il valore della vertenza (si pensi ad esempio alla stima di beni immobili) è prassi che prima del conferimento dell'incarico e/o in sede di conferimento dello stesso, il C.T.M. svolga una valutazione di massima del valore della vertenza, sulla quale concordare i propri compensi, con l'ausilio delle parti, dei loro legali e, se nominati, dei loro C.T.P.. È opportuno che gli emolumenti concordati siano corrisposti al C.T.M. prima della consegna dell'elaborato peritale al fine di evitare, in caso di mancato saldo, costose (e spesso problematiche) azioni di recupero crediti.

6) Quadro riepilogativo

Al fine di una migliore comprensione appare opportuno fornire un quadro riepilogativo dell'argomento trattato:

- il C.T.U. è un consulente di fiducia del Giudice e nominato dallo stesso;
- il C.T.M. è nominato dal Mediatore, ma di regola quest'ultimo raccoglie e indirizza le volontà delle parti che, di fatto, conferiscono l'incarico;
- il C.T.U. riceve la comunicazione della nomina dalla Cancelleria del Tribunale;
- il C.T.M. la riceve dalla Segreteria dell'Organismo di Mediazione;
- nella C.T.U. il Giudice formula i quesiti, cui il Consulente dovrà rispondere;
- nella C.T.M. il Mediatore formula i quesiti che – contrariamente a quanto avviene nella giustizia ordinaria – possono anche esulare dagli aspetti non strettamente attinenti ai motivi della disputa;
- il C.T.U. – salvo giusti motivi di astensione riconosciuti dal Giudice – ha l'obbligo di svolgere l'incarico affidatogli;
- il C.T.M. è libero di accettare o rifiutare l'incarico, indipendentemente da condizioni o impedimenti;
- il C.T.U. ed il C.T.M. possono utilizzare la documentazione depositata dalle parti, quella che il Giudice o il Mediatore li hanno autorizzati ad acquisire e quella che le parti decidono di fornire congiuntamente nel corso delle operazioni peritali;
- per la presentazione dell'elaborato peritale del C.T.U., il Giudice fissa un termine per la relazione preliminare, per i commenti e/o osservazioni dei Consulenti di parte e per il deposito della relazione finale;
- per il C.T.M. non esistono prescrizioni normative, ma generalmente le parti optano per la relazione stilata direttamente nella sua forma definitiva;

- il C.T.U. deposita, mediante PEC, la relazione definitiva presso il Tribunale, ma non alle parti (che potranno prenderne visione attraverso i loro legali);
- il C.T.M. trasmette, sempre mediante PEC, la relazione definitiva all'Organismo di Mediazione, al Mediatore e ai legali delle parti (e, in via informale, anche ai CTP e alle parti);
- relativamente ai compensi, il Giudice concede di norma un acconto al C.T.U. per le spese correnti, salvo conguaglio finale, attraverso un apposito Decreto di Liquidazione;
- il compenso e il rimborso al C.T.M. sono di norma concordati con le parti, al momento del conferimento dell'incarico.

7) Considerazioni finali

In conclusione si può riferire che se da un lato

l'introduzione dell'istituto giuridico della mediazione ha ridotto il numero delle vertenze che giungono nelle aule dei Tribunali, riducendo quindi le possibilità lavorative per i C.T.U., dall'altro ha introdotto la figura del C.T.M., ampliando i campi di impiego dei consulenti tecnici, che operano nel campo del contenzioso.

Trattandosi di un istituto recente e per giunta poco o nulla normato, la C.T.M. è ancora poco conosciuta sia dal grande pubblico, sia dagli stessi addetti ai lavori e quindi non ancora utilizzata al pieno delle sue possibilità.

Si ritiene che nei prossimi anni il ricorso alla C.T.M. si diffonderà sempre di più, contribuendo in modo significativo ad incrementare il numero delle dispute che trovano una soluzione stragiudiziale soddisfacente.

